

Consiglio Regionale del Molise
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 39

Campobasso 18/7/16

Oggetto: Controversia prot. 1239/COM/14 del 25/07/2014.

Procedura di Definizione

Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

Maria Rosaria La Marca

Il Direttore del Servizio
Avv. Angela Aufiero

Angela Aufiero

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL
CO.RE.COM ED AGLI ORGANI COLLETTIVI E DI GARANZIA DELLA REGIONE MOLISE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTA l'istanza di definizione presentata in data 25/07/2014 il sig. Russi _____, affiliato della Ditta Mailboxes, mediante il formulario GU14 assunta in data 25/07/2014 al n.° 1239/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise, avverso la società Vodafone Omnitel in relazione all'utenza telefonica 087585472.

VISTA la relazione istruttoria del funzionario responsabile del procedimento, che è parte integrante del presente atto, con la quale si valuta parzialmente accoglibile in riferimento allo storno degli importi insoluti ed il rimborso degli importi fatturati successivamente all'avvenuto trasloco avvenuto in data 9.8.2013, nonché il ritiro di eventuali attività monitorie e/o gestionali di recupero del credito non valutabili in questa sede per mancanza di relativa documentazione, richiesta peraltro da questo ufficio con nota prot. 5168/16 del 12/05/2016, a cui l'utente non ha dato risposta.

CONSTATATO che il presente atto non comporta spese dirette per l'Ente per cui non è necessario il parere di regolarità contabile;

CONSIDERATO CHE: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, art. 19, allegato "A" alla delibera n.° 73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore del CO.RE.COM;

RITENUTO di dover procedere;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del documento istruttorio allegato, che costituisce parte sostanziale del presente atto, di:

Accogliere parzialmente l'istanza del sig. Russi !

l'obbligo da parte della società VODAFONE ITALIA S.p.A. di procedere alla risoluzione contrattuale in esenzione spese e alla regolarizzazione della posizione amministrativa contabile inerente all'utenza telefonica 087585472, mediante lo storno degli importi insoluti ed il rimborso degli importi fatturati successivamente all'avvenuto trasloco i data 9.8.2013.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.° 259

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito del CO.RE.COM. Molise.

Campobasso, 15 luglio 2016

Il Direttore
(Avv. Angela Aufiero)




La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Direttore

Regione Molise
Consiglio Regionale
Prot. 0007832/16 Del 15/07/2016
Interna - Consiglio -



Al Direttore del Servizio
di Supporto al CORECOM
ed agli organi collettivi e di garanzia
avv. Angela Aulfiero
SEDE

Oggetto: Procedura di definizione – Relazione pratica prot. 1239/COM/14 del 25/07/2014 Russi J affiliato della Ditta Mailboxes –Vodafone.

In data 25/07/2014 il sig. Russi affiliato della Ditta Mailboxes, ha presentato una istanza di definizione, mediante il formulario GU14 assunta in data 25/07/2014 al n.° 1239/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise, avverso la società Vodafone Omnitel in relazione all'utenza telefonica 087585472.

La posizione dell' utente:

In data 09/08/2013 in occasione del trasloco della Ditta di cui all'oggetto, da via Duca degli Abruzzi n.° 30, in via XXIV Maggio, n.° 13, veniva richiesto il trasloco della linea telefonica attivando la pratica n.° 84043746; il trasloco della linea avveniva, ma il numero telefonico precedente e con il quale la Ditta appariva nell'elenco telefonico, era cambiato. Viene richiesto pertanto oltre l'eventuale relativo indennizzo, il rimborso delle fatture telefoniche per tutto il periodo che va dal trasloco della linea al 25/07/2014, (definito dall'utente "a tutt'oggi").

La posizione dell' operatore:

La Vodafone non ha presentato memoria difensiva, ma in sede di Udienza di conciliazione, svoltasi il 25/07/2014, alle ore 11,00, presso la sede del CO.RE.COM Molise sita in via XXIV maggio n.° 130, tramite l'avv. Caputo Costanzo, delegato secondo le normative vigenti, propone all'istante, a titolo di indennizzo la cifra di euro 500,00 (cinquecento/00), proposta non accettata dal sig. Russi In sede poi di Udienza di definizione, svoltasi il 12/09/2014, alle ore 11,40, presso la sede del CO.RE.COM Molise sita in via XXIV maggio n.° 130, tramite l'avv. Caputo Costanzo, delegato secondo le normative vigenti, propone all'istante, a titolo di indennizzo la cifra di euro 650,00 (seicento/50), oltre lo storno di eventuale posizione debitoria dell'utente. Anche questa proposta non viene accettata dal sig. Russi Felice.

Visto il verbale di Udienza di conciliazione del 25/07/2014, svoltasi alle ore 11,00, presso la sede del CO.RE.COM Molise sita in via XXIV maggio n.° 130, dove risultano presenti entrambe le parti e in cui la Vodafone, tramite l'avv. Caputo Costanzo, delegato secondo le normative vigenti, propone all'istante, a titolo di indennizzo la cifra di euro 500,00 (cinquecento/00), proposta non accettata dal sig. Russi Visto il verbale di Udienza di definizione, svoltasi il 12/09/2014, alle ore 11,40, presso la sede del CO.RE.COM Molise sita in via XXIV maggio n.° 130, in cui la parte istante è assente e presente la Vodafone che, tramite l'avv. Caputo Costanzo, delegato secondo le normative vigenti, propone a titolo di indennizzo la cifra di euro 650,00 (seicento/50), oltre lo storno di eventuale posizione debitoria.

tutto ciò premesso,

All'esito delle risultanze istruttorie, si deve rilevare che in assenza di alcun tracciamento scritto e/o verbale attestante la espressa richiesta dell'istante di trasferimento della numerazione, dalla documentazione acquisita agli atti non emergono elementi probanti e circostanziati, tali da dimostrare l'imputabilità dell'asserita perdita della predetta risorsa numerica alla condotta posta in essere dalla società VODAFONE Italia S.p.A..

Nel fascicolo istruttorio, in assenza di qualsiasi documento attestante la richiesta formale di mantenimento della numerazione contestualmente alla richiesta di trasloco ed in assenza di qualsiasi reclamo successivo atto a sollecitare all'operatore la risoluzione del disservizio, non possono ravvisarsi gli estremi per la liquidazioni di indennizzi. Al riguardo, si deve rilevare che, ai fini del completamento istruttorio, il CORECOM Molise con nota del 12 maggio 2016 inviata a mezzo PEC ha richiesto ai sensi dell'articolo18, comma 2, del Regolamento ulteriore documentazione istruttoria, in particolare l'attestazione della effettiva decorrenza dell'intestazione dell'utenza telefonica in capo al sig. Russi; tuttavia tale richiesta non ha sortito riscontro, presumibilmente per intervenuta carenza di interesse.

Diversamente, la richiesta di storno e/o rimborso degli importi fatturati successivamente all'espletamento della procedura di trasloco deve ritenersi accoglibile, in considerazione del fatto che nessuna pretesa creditoria può essere vantata all'operatore a fronte di un mancato utilizzo dei servizi.

Pertanto, la richiesta dell'istante di liquidazione dell'indennizzo a copertura della perdita della numerazione storica non deve ritenersi accoglibile.

La società VODAFONE ITALIA S.p.A. è tenuta a procedere alla risoluzione contrattuale in esenzione spese e alla regolarizzazione della posizione amministrativa contabile inerente all'utenza telefonica 087585472, mediante lo storno degli importi insoluti ed il rimborso degli importi fatturati successivamente all'avvenuto trasloco, nonché il ritiro di eventuali attività monitorie e/o gestionali di recupero del credito non valutabili in questa sede per mancanza di relativa documentazione.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Campobasso, 23 giugno 2016

Il funzionario responsabile
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

